

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 6/2025



Gli Enti del terzo settore si trovano oggi di fronte all'opportunità di aggiungere alla propria qualifica di Ets quella di impresa culturale e creativa (Icc). Un passaggio che può offrire vantaggi significativi, come una maggiore visibilità nei mercati e nei bandi specializzati, la possibilità di stringere partnership più solide con imprese e istituzioni e l'accesso a strumenti di finanziamento dedicati al settore creativo. Non tutti gli Ets, però, possono beneficiare di questa doppia qualifica, ma solo quegli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ovvero gli Ets i cui ricavi da attività commerciali superano, in modo sistematico e continuativo, i proventi delle attività non commerciali.

Inoltre, l'attività deve rientrare tra quelle di interesse generale previste dal codice del terzo settore e dalla disciplina dell'impresa sociale, ossia le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e l'organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale. In questo quadro normativo si colloca la disciplina delle imprese culturali e creative, che ha recentemente trovato il suo compimento con il decreto direttoriale del Mimit che regola gli adempimenti per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese ad esse dedicata, le specifiche tecniche e la modulistica per la presentazione delle relative istanze.



Proroga Iva al 2036 per
gli enti del Terzo settore

La riforma fiscale per il Terzo
settore dal 1° gennaio 2026

**Iscrizione RUNTS: cosa
succede se non mi iscrivo a
partire del 01/01/2026?**

NEWSLETTER – CODICE DEL TERZO SETTORE – NUMERO 6/2025

LA RIFORMA FISCALE PER IL TERZO SETTORE DAL 1° GENNAIO 2026

Il nuovo regime fiscale entra in vigore

A partire dal 1° gennaio 2026 entreranno finalmente in vigore le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017), dopo un lungo periodo di sospensione iniziato nel 2017. L'autorizzazione della Commissione Europea con la "Comfort Letter" del 7 marzo 2025 ha sbloccato il percorso normativo, confermato successivamente dal decreto legge n. 84 del 17 giugno 2025. Questo rappresenta un cambiamento fondamentale per migliaia di organizzazioni non profit italiane, che dovranno adattarsi a nuove regole sulla commercialità, l'imposizione diretta e il regime IVA.

Il nuovo sistema di classificazione della commercialità

Una delle innovazioni più importanti riguarda il nuovo metodo per distinguere tra attività commerciali e non commerciali, introdotto dall'articolo 79 del Codice del Terzo Settore. Questo cambio comporta significative implicazioni fiscali per gli enti.

Le attività di interesse generale si qualificano come non commerciali quando sono svolte:

- A titolo gratuito
- Dietro pagamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi di realizzazione

Tuttavia, il Codice introduce un'importante tolleranza: gli ETS non commerciali potranno generare un avanzo di gestione massimo del 6% dei proventi complessivi annui per un massimo di tre esercizi consecutivi senza perdere la qualifica di ente non commerciale. Se il 6% viene superato in qualsiasi anno dei tre, l'ente perde immediatamente la qualifica di non commerciale da quel periodo d'imposta in poi.

Nuovi regimi forfettari per APS e ODV

Per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) entra in vigore un regime forfettario specifico, significativamente più agevolato rispetto al passato.

Regime forfettario generale per gli ETS

Per gli ETS "residuali" (ad esempio fondazioni non filantropiche), sarà disponibile un regime forfettario per la determinazione dell'IRES. Questo regime, meno vantaggioso rispetto a quello specifico di APS e ODV, si applica quando l'ente non rientra in altre categorie agevolate.

Scadenze operative cruciali

- 1° gennaio 2026: Entrata in vigore del nuovo regime fiscale per gli ETS iscritti al RUNTS
- 31 marzo 2026: Termine ultimo per le ex ONLUS per presentare domanda di iscrizione al RUNTS
- 30 giugno 2026: Scadenza annuale per l'aggiornamento dei dati nel RUNTS da parte di ODV e APS
- 10 aprile 2026: Termine per le nuove domande di partecipazione al 5 per mille (per i beneficiari non ancora accreditati)
- 31 dicembre 2026: Termine per l'accreditamento al 5 per mille da parte degli enti Onlus già beneficiari
- 1° gennaio 2036: Entrata in vigore del nuovo regime IVA sugli enti associativi (confermato dalla proroga di novembre 2025).

Semplificazioni e agevolazioni trasversali

- Esclusioni da specifiche imposte: registro, bollo, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali quando gli atti hanno finalità di interesse generale
- Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale per APS e ODV nel regime forfettario
- Esonero dagli adempimenti IVA con facoltà di opzione per le operazioni esenti

L'entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del nuovo regime fiscale rappresenta una trasformazione profonda per il terzo settore italiano. La fine dell'era ONLUS, la nuova definizione di commercialità, i regimi forfettari specifici per APS e ODV, e gli obblighi amministrativi rinnovati comportano l'esigenza di una pianificazione attenta da parte di tutti gli enti.

NEWSLETTER – CODICE DEL TERZO SETTORE – NUMERO 6/2025

PROROGA IVA AL 2036 PER GLI ETS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il 20 novembre 2025 un decreto legislativo che attuando la delega sulla riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111) ha deciso di prolungare al 1° gennaio 2036 (anziché avviare dal 1° gennaio 2026) il regime IVA applicabile agli Enti del Terzo Settore. Questa decisione rappresenta una proroga di 10 anni rispetto alla scadenza originariamente prevista.

Gli enti beneficiari della proroga

La proroga riguarda gli enti associativi che continuano a operare secondo l'articolo 4, comma 4, del decreto IVA (DPR 633/1972).

Le categorie interessate includono:

- Associazioni politiche, sindacali e di categoria
- Associazioni religiose, assistenziali e culturali
- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Associazioni attive nella formazione extra-scolastica della persona

Fino al 31 dicembre 2035, gli enti associativi continueranno a beneficiare del regime di esclusione IVA (non di esenzione) per le operazioni rivolte ai propri soci, associati, tesserati o partecipanti.

Le prestazioni rese dietro pagamento di corrispettivi specifici o quote supplementari rimangono escluse dal campo di applicazione dell'IVA. Queste operazioni non sono soggette ad IVA e non richiedono gli adempimenti IVA normali (come emissione di fatture o registrazione).

I corrispettivi devono essere versati in ossequio ai fini istituzionali dell'ente

La proroga consente di evitare un aggravio burocratico considerevole per associazioni spesso basate su volontariato, garantisce stabilità e continuità alle associazioni nel loro operato, evitando cambiamenti improvvisi che avrebbero comportato significativi costi di adeguamento ed evita l'introduzione di obblighi amministrativi complessi per la vasta platea di associazioni.

La proroga al 2036 (effettiva fino al 31 dicembre 2035) rappresenta un orizzonte temporale decennale che consente:

- Graduare gli obblighi IVA in base alla natura e alle dimensioni delle realtà coinvolte
- Evitare ulteriori proroghe annuali, che per anni hanno lasciato gli operatori nell'incertezza
- Prima della scadenza del 2036, il Governo dovrà elaborare una soluzione permanente e coerente con la normativa europea.

Impatto sulla riforma fiscale del terzo settore

È importante sottolineare che la proroga IVA non influisce sulla riforma fiscale complessiva del terzo settore che entrerà in vigore impropriamente dal 1° gennaio 2026.

ISCRIZIONE RUNTS: COSA SUCCIDE SE NON MI ISCRIVO A PARTIRE DEL 01/01/2026?

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, segnando successivamente la fine dell'era delle ONLUS e introducendo cambiamenti significativi per tutte le organizzazioni non profit. Chi non si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) andrà incontro a una serie di conseguenze rilevanti sul piano civilistico e fiscale.

Il quadro normativo e le scadenze

Con l'autorizzazione della Commissione Europea ricevuta nel marzo 2025, il Titolo X del Codice del Terzo Settore diventerà pienamente operativo dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025. Contemporaneamente, verrà abrogata la normativa precedente che regolava il settore non profit..

Conseguenze civilistiche

Gli enti non iscritti al RUNTS perderanno la qualifica di Ente del Terzo Settore e non potranno più utilizzare la denominazione ETS, ODV, APS o altre sigle riservate agli enti iscritti. Continueranno ad operare come enti disciplinati dal Codice Civile, in particolare come associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36.

Conseguenze fiscali

La perdita della qualifica di ONLUS o di ETS comporta l'abrogazione di tutte le agevolazioni fiscali connesse. Gli enti non iscritti saranno inquadrati come "enti non commerciali" o "enti commerciali" secondo le norme fiscali ordinarie previste dal TUIR (articoli 143-150).

Le principali agevolazioni perse includono:

- Regime forfettario IRES e IVA riservato agli ETS
- Esenzioni fiscali per imposte di bollo, registro, successioni e donazioni
- Detrazioni e deduzioni fiscali per i donatori
- Semplificazioni contabili e amministrative
- Regime agevolato della Legge 398/91 per le attività commerciali marginali

Se l'ente svolge attività commerciale, dovrà aprire e gestire una partita IVA senza le agevolazioni concesse agli ETS. La base imponibile sarà determinata secondo i criteri ordinari, con coefficienti forfettari meno vantaggiosi rispetto a quelli riservati agli ETS.

Esclusione da benefici e finanziamenti; Gli enti non iscritti al RUNTS:

- Non potranno accedere al 5 per mille della dichiarazione dei redditi
- Saranno esclusi da contributi pubblici e bandi riservati agli ETS
- Non potranno partecipare alle procedure di coprogrammazione, coprogettazione e convenzionamento con la Pubblica Amministrazione
- Saranno sottoposti a controlli specifici in sede amministrativa.